B. APPLICAZIONE RETROATTIVA

- (5) Le importazioni nell'Unione effettuate dalla società Jiaxing sono state soggette a un'aliquota del dazio del 36,1 % dal 13 dicembre 2019, data in cui è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione. Come spiegato nei considerando (3) e (4), tali importazioni sarebbero state soggette a un'aliquota del dazio del 17,9 % se la Jiaxing fosse stata posta nelle condizioni di esercitare efficacemente i propri diritti. Si considera quindi opportuno applicare alla società Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. il codice aggiuntivo TARIC B632, soggetto a un'aliquota del dazio del 17,9 %, con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131.
- (6) Ne consegue che l'importo dei dazi definitivi versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, per le importazioni della società Jiaxing in eccesso rispetto all'aliquota del dazio del 17,9 % sarà oggetto di rimborso o sgravio.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, la seguente società è reinserita nell'elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Società	Codice aggiuntivo TARIC
«Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd.	B632».

Articolo 2

L'importo dei dazi definitivi versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo stabilito all'articolo 1 è oggetto di rimborso o sgravio.

Le domande di rimborso e di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile, entro un termine stabilito all'articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (°).

Quando un importo deve essere rimborsato, il tasso di interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 13 dicembre 2019.

(6) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

